AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE DEI FIUMI E TORRENTI

Art. 1

Al fine di evitare i danni dipendenti dalle piene, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad eseguire le opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria classificate e da, classificare dei fiumi e torrenti del territorio nazionale, ai sensi del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, nonche' le opere di sistemazione di corsi di acqua di pianura nell'Italia, meridionale e nelle Isole, ai sensi del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385.

Versione in vigore dal 22 marzo 1953, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e torrenti
Estremi	Legge 31 gennaio 1953, n. 68
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-di-spesa-per-l-esecuzione-di-opere-di-sistemazione-dei/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it